

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3796 del 23/07/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CARROZZERIA GARUTTI SNC (Imp. Via Dell'Artigianato n. 2) CAVEZZO (MO). Rif. Prot. n. 1819/2016 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 28013/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3961 del 23/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA CARROZZERIA GARUTTI SNC (Imp. Via Dell'Artigianato n. 2) CAVEZZO (MO).
Rif. Prot. n. 1819/2016 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Rif. Prat. n. 28013/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 9/9/2016 la Ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC, avente sede legale in comune di Cavezzo (MO), v. Dell'Artigianato n. 2, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Cavezzo, v. Dell'Artigianato n. 2, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale,

successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/9/2016 con prot. n. 16677, integrata con documentazione pervenuta in data 2/2/2017 e in data 30/3/2017;

La ditta nell'impianto di cui sopra intende effettuare attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli;

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A., sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 3990 del 2/3/2017;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 7976 del 7/2/2017;
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 3659 del 28/2/2017;

A seguito della domanda di cui sopra è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1840 del 7/4/2017, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico;

La Ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC, con nota pervenuta in data 24/5/2018, chiede aumento del valore di portata autorizzato per i punti di emissione n. 3, 4, 8, 13 e 15, causa errate previsioni di progettazione, e fornisce la relativa documentazione;

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali, rispetto alla situazione attuale, in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, pertanto si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC per l'impianto ubicato in comune di Cavezzo, V. Dell'Artigianato n. 2, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 1840 del 7/4/2017;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06.
 - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 7/4/2032;
- 6) di stabilire che l’eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:
- | Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|--|------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico | Comune di Cavezzo |
- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevano secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell’Unione Comuni Modenesi

Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC (Imp. Via Dell'Artigianato n. 2) CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC, svolgente attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Cavezzo (MO), v. Dell'Artigianato n. 2, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1840 del 7/4/2017, per la seguente configurazione:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Verniciatura
3	Carteggiatura
4	Box grigliato – preparazione superfici
5	Preparazione vernici
8	Carteggiatura
10	Verniciatura
12	Verniciatura
13	Preparazione vernici
14	Lavaggio aerografi

15	Finitura
16	Caldaia riscaldamento

- il seguente consumo di materie prime:

- fondo universale + fondo alto solido + fondo epossidico	4	t/anno
- catalizzatore rapido + catalizzatore accelerante + catalizzatore lento	1,2	t/anno
- smalto nero opaco + smalto su pur GR.Ral 724	0,8	t/anno
- diluente + diluente lento	0,85	t/anno
- diluente lavaggio	0,75	t/anno
- detergente lavaggio	0,15	t/anno
- primer	0,050	t/anno
- trasparente	1	t/anno
- base acqua	0,2	t/anno

In data 16/10/2017, la ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC ha trasmesso i risultati delle analisi, effettuate alla messa a regime dell'impianto, relative ai punti di emissione n. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 e 15.

Dai risultati pervenuti si evincono valori di portata maggiori a quelli dichiarati nella domanda di autorizzazione per i punti di emissione n. 3, 4, 8, 13, 15.

La Ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC, inoltre, con nota pervenuta in data 24/5/2018, chiede aumento del valore di portata autorizzato per i punti di emissione n. 3, 4, 8, 13 e 15, causa errate previsioni di progettazione, e fornisce la relativa documentazione (schede tecniche dei filtri derivanti dalle emissioni sopra elencate, dimensionate in base all'aumento della portata richiesto);

Valutato in merito alla ammissibilita' della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale, modificando il valore di portata dei punti di emissione n. 3, 4, 8, 13, 15, come richiesto dalla ditta.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 3990 del 2/3/2017 dalla quale si evince che:
- sono ritenute approvabili operazioni di carteggiatura dotate di filtri non conformi alla migliore tecnologia individuata dalla Regione Emilia Romagna per l'abbattimento del materiale particolato, nel caso tali operazioni si svolgano, su grigliato, con l'ausilio di bracci aspiranti levigatori orbitali dotati di sistema di abbattimento delle polveri o con autonoma emissione in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 7976 del 7/2/2017;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC con impianti ubicati nel comune di Cavezzo, V. Dell'Artigianato n. 2, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità Nominale	20,7	kg/COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	5,346	t/COV/anno
Emissione Totale Annuale Teorica (calcolata come Bersaglio)	4,38	t/COV anno
<u>Valore limite di emissione (bersaglio):</u>		
FE _{COV/IMS} (t Emissione annua effettiva / t Materia solida effettiva annua nel processo) ≤ 1, 2		

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – VERNICIATURA (cabina di verniciatura Polin + bruciatore in vena d'aria)

portata massima	30.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	12	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: **FILTRO A PANNELLI**

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CARTEGGIATURA (8 carteggiatrici orbitali)

portata massima	500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: **FILTRO A CARTUCCE**

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – BOX GRIGLIATO – PREPARAZIONE SUPERFICI

portata massima	18.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: **FILTRO A PANNELLI**

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – PREPARAZIONE VERNICI (box tintometro)

portata massima	600	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	2	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – CARTEGGIATURA (2 carteggiatrici orbitali)

portata massima	600	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: **FILTRO A CARTUCCE**

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – VERNICIATURA (cabina di verniciatura nuova + bruciatore in vena d'aria)

portata massima	24.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m

durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – VERNICIATURA (box verniciatura)		
portata massima	20.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – PREPARAZIONE VERNICI (area prep. vernici con parete aspirante)		
portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	2	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – LAVAGGIO AEROGRAFI (2 lavatrici)		
portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	2	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 – FINITURA (parete aspirante)		
portata massima	4.200	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 – CALDAIA RISCALDAMENTO (150 KW a metano)

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto competente per territorio), la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello Allegato".

Entro il 31/10/2018, la Ditta dovrà inviare una relazione ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto competente per territorio) con la quale si descrivono le azioni di miglioramento già intraprese e in progetto, finalizzate alla riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili (es: sostituzione prodotti a base solvente con altri ad acqua, riduzione consumi di diluente, ecc..).

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai

limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 e 15.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

- ARPAE - STRUTTURA CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- ARPAE - SEZIONE DI MODENA. SERVIZIO TERRITORIALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

PIANO GESTIONE SOLVENTI. DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONFORMITÀ ai sensi dell'art.275 e del punto 4.1 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152. (Emissioni di COV)

Io sottoscritto nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di Gestore dell'impresa con sede
legale in Comune di..... via n.
Tel..... Codice fiscale o Partita I.V.A.
e sede dell'attività produttiva in Comune di
..... via n.
dichiaro

di rispettare i valori limite e le prescrizioni di cui al Punto n..... della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, espressi come:
(barrare la casella interessata)

- Emissioni Convogliate + Emissione Diffusa

OPPURE come:

- Emissione Totale
- Emissione Totale Bersaglio

dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, in accordo con quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione già agli atti di Codesta amministrazione.

Allego:

Piano di Gestione dei Solventi redatto secondo quanto previsto dalla Parte V dell'Allegato III al decreto citato (v. All.1),

Certificati analitici di verifica delle emissioni.

Scheda 1 (v. All.2)

Data/...../.....

Timbro e Codice Fiscale della ditta
Firma

.....
Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003: ai sensi del D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

All.1

Piano di gestione dei solventi.

1. Principi

1.1. Il piano di gestione dei solventi è elaborato dal gestore, con la periodicità prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo 4, ed al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire all'autorità competente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 281, comma 6.

1.2. Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 275, comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2.

2. Definizioni

Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

a) Input di solventi organici [I]:

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).

b) Output di solventi organici [O]:

O1. Emissioni negli effluenti gassosi.

O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).

O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.

O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.

O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

CALCOLO DELLE EMISSIONI SULLA BASE DEI VALORI EFFETTIVI

	Anno:
PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI	
INPUT DI SOSTANZA SOLIDA	t s.s. /anno
IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1)	
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI (I)	t COV / anno
I1. Solventi organici immessi nel processo	
I2. Solventi recuperati e reimmessi come solvente nel processo	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV / anno
O1. Emissioni negli effluenti gassosi (2)	
O2. Solventi organici scaricati nell'acqua	
O3. Solventi organici che rimangono come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo	
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria (ventilazione generale dei locali, l'aria scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.	
O5. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (depurazione) (3)	
O6. Solventi organici nei rifiuti.	
O7. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati venduti come prodotto	
O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo	
O9. Solventi organici scaricati in altro modo.	
EMISSIONI CONVOGLIATE	t COV / anno
O1 = Portata oraria <u>effettiva</u> X Concentrazione <u>effettiva</u> di COV X Ore/anno di <u>effettivo</u> esercizio a <u>pieno regime</u> (1)	
Ovvero	
O1 = I1 - F - O5 - O6 - O7 - O8	
EMISSIONE DIFFUSA	t COV / anno
F = O2 + O3 + O4 + O9	
Ovvero:	
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8	
Verifica di Conformità al Valore Limite: (4)	% di input di solvente
(F / I) x 100	

EMMISSIONE BERSAGLIO ⁽¹⁾	
FE_{COV/IMS} : t EB / t IMS = Valore limite di emissione (v. Autorizzazione)	
Verifica di Conformità al Valore Limite: E (Emissione Totale effettiva di COV = O1+F) / IMS ≤ FE_{COV/IMS}	

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

(2) Se il valore è stato rilevato come C, dovrà essere trasformato in COV attraverso calcoli che tengano conto dei pesi molecolari dei vari componenti o del Peso molecolare medio. Nel caso non sia esplicitato il metodo di calcolo, si considera convenzionalmente un rapporto C/COV di 1:1,2. In tutti i casi (anche di limite in E bersaglio), devono essere allegati certificati analitici di autocontrollo di tutte le emissioni.

(3) In caso di solventi termodistrutti, specificare il metodo impiegato per la stima del valore dichiarato (concentrazione e flussi di massa di COV monte/valle combustore, ...)

(4) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissioni Diffuse

AII.2)

DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO SOLVENTI

Scheda A – Solventi in ingresso nelle materia prima (Sa)						
Solvente	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità acquistata (kg) durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (li)	Quantità totale Utilizzata $U_i=(T_i+R_i-l_i)$	Percentual e di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
SOLV1					100	$D_1^{(1)}$
SOLV2					100	$D_2^{(1)}$
.....
SOLVn					100	$D_n^{(1)}$
					Totale	Dtot

Materiali contenenti solventi	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità acquistat a (kg) durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (li)	Quantità totale Utilizzata $U_i=(T_i+R_i-l_i)$	Tenore di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)	Quantità di Materia Solida (kg)
MCSOLV1						$X_1^{(2)}$	
MCSOLV2						$X_2^{(2)}$	
.....	
MCSOLVn						$X_n^{(2)}$	
						Totale	Xtot

Scheda B - Solventi in uscita nei prodotti e nei rifiuti (Sb)						
Prodotto	Quantità giacente a inizio anno (Mi)	Quantità prodotta (kg) nell'anno (Pi)	Quantità giacente (kg) a fine anno (Qi)	Quantità totale venduta $B_i=(P_i+M_i-Q_i)$	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
PCSOLV1						$N_1^{(3)}$
PCSOLV2						$N_2^{(3)}$
.....
PCSOLVn						$N_n^{(3)}$
					Totale	Ntot

$$^{(3)}N_i = B_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

Rifiuto	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità (kg) prodotta durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (Ii)	Quantità totale smaltita $U_i=(T_i+R_i-I_i)$	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
RCSOLV1						$Y_1^{(4)}$
RCSOLV2						$Y_2^{(4)}$
.....
RCSOLVn						$Y_n^{(4)}$
					Totale	Ytot

$$^{(4)}Y_i = U_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

$$(S_b): \text{Solventi in uscita/anno (kg/anno)} = (Y_{tot} + N_{tot})$$

Data .../.../....

Il Gestore dell'Impianto/ Attività
(firma e timbro)

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC (Imp. Via Dell'Artigianato n. 2) CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC, svolgente attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Cavezzo, v. Dell'Artigianato n. 2, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1840 del 7/4/2017, per la seguente configurazione:

- l'area di pertinenza dello stabilimento, si colloca ai confini della zona industriale di Cavezzo, in classe V – "Aree prevalentemente industriali" - con limiti acustici ammissibili pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- le principali sorgenti sonore considerate nello studio d'impatto acustico sono identificabili negli impianti di aspirazione a servizio delle diverse attività nello specifico:
 - E1 Forno verniciatura (Lp = 69,6 dBA a 1 m)
 - E3 Impianto aspirazione carteggiatrici orbitali (Lp = 74,9 dBA a 1 m)
 - E4 Grigliato per preparazione alla verniciatura (Lp = 73,4 dBA a 1 m)
 - E5 Box tintometro (Lw = 62,9 dBA)
 - E8 Impianto aspirazione carteggiatrici orbitali (Lp = 73,9 dBA a 1 m)
 - E10 Nuovo forno-cabina verniciatura (Lw = 78,6 dBA)

- E12 Box verniciatura ($L_p = 72,8$ dBA a 1 m)
- E13 Parete aspirante preparazione vernici ($L_w = 62,2$ dBA)
- E14 Lavapistole ($L_w = 35,0$ dBA)
- E15 Parete aspirante per operazioni pulizia – carteggiatura ($L_w = 77,9$ dBA)

Nella valutazione di Impatto Acustico è stato trascurato il rumore dovuto alle lavorazioni svolte all'interno del capannone in quanto i portoni rimangono di norma chiusi e vengono aperti solo durante il passaggio delle auto e dei materiali;

- le attività lavorative si svolgeranno esclusivamente in fasce orarie (8:00 - 18:00) che interessano il periodo diurno (06:00-22:00), e pertanto l'indagine e le conseguenti valutazioni sono state eseguite in tale periodo;
- i ricettori più esposti alla rumorosità degli impianti tecnologici a servizio dell'attività di carrozzeria sono:
 - R1 - abitazione ubicata a nord est, a circa 4 metri dal confine aziendale che risulta essere collocato nella UTO di Classe V- Aree prevalentemente industriali, con limiti acustici ammissibili pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
 - R2 - abitazione posta a sud est, ad una distanza di circa 40 m dal confine, che risulta essere collocata in una UTO di Classe III – aree di tipo misto - con limiti acustici ammissibili pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
- la rumorosità di fondo presente, dovuta al rumore prodotto dal traffico veicolare e dalle altre attività industriali presenti nella zona, è stata indagata attraverso una campagna fonometrica effettuata dal TCAA in facciata al ricettore R1, in data 4/02/2016;
- dall'analisi dei dati acustici riferiti allo scenario post operam, stimati con le formule di propagazione del rumore, si evince che la rumorosità ambientale, correlata al funzionamento delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività di officina riparazione carrozzerie auto, stimata in prossimità dei ricettori R1 e R2 rispetterà i limiti acustici diurni previsti per le rispettive classi acustiche.
- il limite d'immissione differenziale diurno, misurabile in prossimità dei ricettori individuati nello studio, risulta rispettato.
- i livelli sonori previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 3659 del 28/02/2017;

Il Comune di Cavezzo, a seguito di comunicazione di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 21262 del 16/11/2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1840 del 7/4/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Cavezzo, via Dell'Artigianato n. 2, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CARROZZERIA GARUTTI SNC, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.